Sentenza n.

120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax	Presidente
Alessandra Cucuzza	Consigliere
Annalaura Leoni	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63137 del registro di segreteria riguardante i conti giudiziali nn. 95443 e 95450 resi rispettivamente dagli agenti contabili del comune di Livorno sig. Manetti Daniela e sig. Marinai Marco per i periodi dal 01/01/2018 al 08/07/2018 e per il periodo 09/07/2018 al 31/12/2018, entrambi costituiti in proprio;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 17 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario, dott. Federico Liparulo, la relatrice, primo ref. Annalaura Leoni, ed il P.M., nella persona del viceprocuratore generale Fabio Alpini,

ritenuto in

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 42/2024 il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio l'esame e le valutazioni concernenti i conti giudiziali

nn. 95443 e 95450, contestualmente esaminati in quanto nel complesso rappresentativi della gestione della cassa economale del comune di Livorno nel corso dell'esercizio 2018, essendo subentrato l'agente contabile Marinai, dal 09.07.2018, all'originaria incaricata sig. Manetti Daniela, collocata in quiescenza.

2. La disciplina di fonte interna della gestione economale, riportata nella relazione di irregolarità, più specificamente il "Disciplinare delle procedure per la gestione dei fondi economali", approvato con la Delibera di Giunta n. 194 del 24.04.2014, prevede la ripartizione del conto in tre distinti fondi, tra cui un "Fondo sinistri sotto franchigia", costituito con Determinazione n. 10516 del 21.12.2017 del Dirigente/Responsabile del Servizio Economato, per un importo di 150.000,00 €.

3. Il Magistrato istruttore ha ritenuto in merito configurarsi la violazione dell'art. 153, co 7, TUEL, poiché le spese sostenute a valere sul predetto Fondo, destinato alla gestione diretta per cassa economale dei pagamenti dei risarcimenti d'importo – peraltro non "minuto" – inferiore a 10.000,00 €, difetterebbero della necessaria "inerenza all'ufficio"; ha proposto, pertanto, la dichiarazione di irregolarità di entrambi i conti, pur senza addebiti a carico degli agenti contabili, per inammissibilità della spesa economale a valere sul Fondo sinistri, ammontante a complessivi 98.778,63 €, di cui 47.807,32 € per il conto n. 95443 e 50.971,31 € per il conto n. 94450.

4. Entrambi gli economi hanno depositato memorie difensive.

4.1. In dettaglio, il sig. Marinai, descritte le procedure adottate dal

comune di Livorno per far fronte alle richieste di risarcimento dei danni – internalizzate dal 2012 per sinistri d'importo inferiore a 25.000,00 €, con pagamento "per cassa" se di valore entro i 10.000,00 € –, ha evidenziato le ragioni delle scelte assunte dall'Ente, rinvenibili nella compressione dei costi da sostenere, grazie alla riduzione dei contenziosi e delle correlate spese legali ed a risarcimenti più contenuti ma rapidamente riconosciuti; nel conseguente il miglioramento dell'immagine dell'Amministrazione, a fronte del celere riscontro a legittime pretese avanzate dai cittadini; nello snellimento dell'attività amministrativa, data la riduzione significativa degli incombenti posti in capo alla Ragioneria. Ha conclusivamente evidenziato di aver operato in ossequio alla disciplina d'indirizzo adottata dall'Amministrazione comunale e di aver agito nell'interesse di quest'ultima.

4.2. Analogamente ha argomentato la sig.ra Manetti nei propri scritti difensivi, ponendo l'accento anche sulle rendicontazioni trimestrali delle liquidazioni, effettuate a seguito delle istruttorie concernenti ciascun sinistro, oggetto, peraltro, di parifica del responsabile dei Servizi finanziari e di verifiche dell'organo di revisione, che alcuna irregolarità o anomalia ha rilevato in merito alla complessiva fattispecie.

4.3. Gli agenti contabili hanno, quindi, richiamato la decisione assunta da questa Sezione n. 70/2025 con riferimento ai conti economali dell'esercizio 2019, per i quali è stata contestata analoga criticità.

5. All'odierna udienza, non comparsi gli agenti contabili, né rappresentato l'Ente interessato, il PM, non aderendo alle conclusioni

del Magistrato istruttore, ha escluso che nella fattispecie possa ritenersi integrata la violazione dell'art. 153, co. 7, TUEL, a fronte di quanto comunque disposto dagli atti regolamentari dell'Ente; ha conclusivamente richiesto il discarico per regolarità del conto.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I rilievi che il Magistrato istruttore ha mosso alla gestione economale del comune di Livorno nell'esercizio 2018 e concernenti precipuamente la non inerenza alla cassa economale delle spese imputate al c.d. "Fondo Sinistri", si affiancano alle analoghe censure sollevate con riferimento agli esercizi 2019 e 2020, già oggetto di pronunce di questa Sezione (sentenze nn. 70/2025 e 106/2025), precedenti dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare.

2. Ed, invero, ivi è stato chiarito che l'art. 153, co. 7, TUEL ammette l'utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente a "*spese di ufficio di non rilevante ammontare*". Ne deriva che le spese effettuate con tale modalità devono connotarsi, oltre che per l'importo contenuto, anche per la loro "inerenza all'ufficio", vale a dire per la loro riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente. Sotto tale profilo, le spese a carico del c.d. "Fondo Sinistri" del Comune non possono essere ricondotte tra quelle gestibili tramite cassa economale. Esse attengono, infatti, al risarcimento dei danni cagionati a soggetti terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche e, pertanto, riguardano rapporti con cittadini estranei

all'organizzazione dell'Ente, privi del necessario collegamento funzionale con l'attività amministrativa interna. Tali spese devono, quindi, essere trattate attraverso le ordinarie procedure contabili, ovvero mediante regolare impegno, liquidazione e mandato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Centr. II, n. 103/2021; Sez. giur. Liguria n. 39/2022; Sez. giur. Calabria n. 114/2018). Né diversamente potrebbe concludersi, come pure prospettato dal Pubblico Ministero, a fronte di una disciplina regolamentare che, diversamente normando, voglia legittimare le operazioni contabili contestate. Questa, invero, risulta antinomica rispetto a quanto disposto dalla norma di rango primario – rappresentata, per l'appunto, dall'art. 153, co. 7, TUEL, nei sensi prospettati – e, pertanto, il Giudice non deve darne applicazione, ai sensi dell'art. 5 dell'All. E alla l. n. 2248/1865.

3. In merito alla prassi seguita dal comune di Livorno, emerge dall'istruttoria che l'Ente ha stipulato un contratto assicurativo con la compagnia Lloyd's Insurance Company SA per la copertura dei rischi derivanti da sinistri, riservandosi la gestione diretta di quelli di importo inferiore alla franchigia di 25.000,00 €. Il procedimento previsto include un'istruttoria da parte dell'Ufficio Economato e la valutazione da parte di una Commissione mista Comune-Assicurazione. In caso di accoglimento della richiesta di risarcimento, si è fatto ricorso alla cassa economale per gli importi inferiori a 10.000,00 €, riservando invece la procedura contabile ordinaria ai casi superiori.

Tale doppio regime di spesa risulta difficilmente compatibile con i

principi dell'ordinamento finanziario e contabile. In particolare, come anche rilevato dal Magistrato istruttore, la soglia di 10.000,00 € non può in alcun modo essere considerata "minuta" nel senso delineato dalla normativa, e contrasta apertamente con la *ratio* limitativa dell'istituto economale.

Va inoltre rilevato che il Regolamento comunale di contabilità del 2018 non disciplina in modo espresso le tipologie di spesa da ricondurre alla cassa economale, rinviando al Disciplinare del 2014, il quale contempla il c.d. Fondo Sinistri, ma nei limiti generali della franchigia e del fondo, senza mai autorizzare deroghe alla natura residuale e accessoria dello strumento.

4. Non può, pertanto, ritenersi conforme alla disciplina di riferimento l'intero impianto operativo adottato per la gestione del c.d. "Fondo Sinistri" tramite cassa economale, non risultando rispettati né i limiti di ammontare né quelli sostanziali di inerenza funzionale richiesti dalla normativa.

5. Non risultano, d'altro canto, elementi idonei a fondare la liquidazione di un debito a carico degli agenti contabili, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni di denaro o valori. Deve infatti ricordarsi che non esiste alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico del contabile, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Magistratura (cfr., tra le altre, Sez. Emilia-Romagna n. 158/2022, Sez. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017).

6. In relazione a tutto quanto sopra, deve trovare applicazione l'art. 149, co. 2, c.g.c. ai sensi del quale "*Quando il collegio riconosce che i*

conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo".

Al contempo, deve essere precisato che la condivisione da parte del Collegio della fondatezza dei rilievi mossi dal Magistrato istruttore in merito alla gestione per cassa economale del c.d. Fondo Sinistri preclude la possibilità di dichiarare regolari i conti in epigrafe.

7. L'assenza di addebiti patrimoniali a carico degli agenti contabili, nonostante l'irregolarità dei conti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in epigrafe, dichiara il discarico degli agenti contabili e l'irregolarità dei conti giudiziali nn. 95443 e 95450, relativi alla gestione della cassa economale del comune di Livorno per l'esercizio 2018.

Spese di giudizio compensate.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Annalaura Leoni	Angelo Bax
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/10/2025

Il funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente